

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 74 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2015/107 del 20 agosto 2015 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di ispezione a carattere igienico-amministrativo del 26.06.2015, ore 12:00, redatto dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano e dall'Ap.s. PEPI Stefano presso lo Stabilimento balneare "PATAPATA", sito in Scicli, località Sampieri, in via Miramare s.n.c., di proprietà della **VINDIGNI S.r.l.**, di cui è Legale Rappresentante la Sig.ra APRILE Bartolomea, nata a Scicli il 09.07.1928 ed ivi residente in via Mazzini n.° 197;

**Atteso** che durante tale ispezione, effettuata alla presenza del Sig. Vaccaro Raffaello, nella qualità di contabile e collaboratore nell'attività, che sottoscriveva lo stesso con obbligo di consegna al Legale Responsabile, sono state rilevate alcune criticità, sanzionate con il verbale di contestazione n.° 2015/107 CC NAS RG;

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2015/107 del 20.08.2015, ore 16,00, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CANNATA Gaetano, a seguito dell'ispezione sopra generalizzata del 26.06.2015, presso lo Stabilimento balneare "PATAPATA", gestito dalla **VINDIGNI S.r.l.**, di cui è Rappresentante legale la Sig.ra APRILE Bartolomea, per *aver omesso la notifica alla competente Autorità Sanitaria, finalizzata all'aggiornamento della planimetria annessa alla registrazione alimentare (M130174 del 14.08.2012 SIAN di Modica), dell'utilizzo di locali/ambienti non facenti parte di quelli ritenuti idonei (deposito attrezzi privo di pavimentazione e pareti lavabili/sanificabili), depositandovi alimenti e bevande*;

**Atteso** che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico della Sig.ra APRILE Bartolomea, nella sua qualità di Rappresentante legale dello Stabilimento "PATAPATA", la violazione di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193 in relazione a quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004;

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;


**Atteso** che la parte presente all'ispezione ha dichiarato: *provvederò immediatamente a spostare gli alimenti in altro ambiente autorizzato* e che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato a mezzo PEC, all'indirizzo [vindigni\\_srl@pec.it](mailto:vindigni_srl@pec.it), in data 24.08.2015, ore 09:50, al destinatario, come da copia della ricevuta di consegna, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dalla ricorrente Sig.ra APRILE Bartolomea, nella sua qualità, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0023029 del 23.09.2015;

**Viste** le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0006715 dell'11.03.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 26.06.2015, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *"...verificato che agli atti di questo Ufficio non risultano infrazioni della stessa indole e che la parte ha esplicitamente richiesto l'applicazione del minimo edittale....si ritiene ragionevole e degna di considerazione la concessione del beneficio di legge"*;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra APRILE Bartolomea, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:





La ricorrente nelle proprie memorie difensive sottolinea che si è trattato di un evento occasionale, per cui non aveva ritenuto di dover richiedere all'Autorità competente aggiornamenti e modifiche della planimetria, di fatto implicitamente ammette la violazione, chiedendo in subordine la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale;

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone che: *“Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni in modo da evitare o ridurre al minimo la contaminazione degli stessi”*, per cui conservare cibi e bevande in locali non idonei, con superfici non lavabili e sanificabili, destinati ad altro uso come nella fattispecie di cui trattasi, può dar luogo al rischio di contaminazione e deterioramento degli stessi;

La natura occasionale dell'evento, con l'utilizzo di locali non idonei per la conservazione di alimenti e bevande, non costituisce di certo una esimente, ma va considerata ai fini della concessione della riduzione al minimo della sanzione richiesta dalla parte.

Tale riduzione è condivisa anche dall'Organo accertatore, nelle controdeduzioni sopra dette, in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente e della chiara ammissione di colpa da parte del trasgressore medesimo.

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## **Ordina**

Alla Sig.ra APRILE Bartolomea, in premessa generalizzato, nella qualità di Rappresentante legale della **“VINDIGNI S.r.l.”**, gerente lo stabilimento balneare **“PATAPATA”**, il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

## **INGIUNGE**

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)**

**Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).


Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **APRILE Bartolomea** nata a Scicli il 09.07.1928, nella sua qualità, **a mezzo pec** all'indirizzo [vindigni\\_srl@pec.it](mailto:vindigni_srl@pec.it), presso la sede legale della **“VINDIGNI S.r.l.”** a Scicli in C.so Mazzini n.° 197;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).



Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 5(cinque) rate mensili della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: [salvatore.iurato@asp.rg.it](mailto:salvatore.iurato@asp.rg.it)

Ragusa, 29-09-2016

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*



